

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Protezione umanitaria – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9304 del 03/04/2019 (Rv. 653700 - 01)

Situazione di vulnerabilità - Valutazione relativa alla vicenda personale del richiedente - Necessità – Fondamento

La valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poiché, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui all'art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9304 del 03/04/2019 (Rv. 653700 - 01)